




Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati

**Ai sensi del Regolamento Consob in materia
di operazioni con parti correlate n. 17221 del 12 marzo 2010
e successive modifiche e integrazioni**


**Disposizioni della Banca d'Italia in materia
di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei
gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati di cui alla
Circolare n. 285/2013**

**Adottato dal Consiglio di amministrazione in data 26 giugno 2012 e aggiornato in data 29
giugno 2021**

	<p>24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati</p>
<p>BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale</p>	<p>pag. 2</p>

INDICE

1 LA DISCIPLINA INTERNA IN TEMA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	3
2 LE DEFINIZIONI.....	4
3 LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE EVENTUALI MODIFICHE.....	6
4 LE OPERAZIONI DI MAGGIORE E MINORE RILEVANZA	6
5 LE OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
6 LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	8
7 LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TESTO UNICO BANCARIO	10
8 LA FASE ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI.....	11
9 L'INFORMATIVA PREVENTIVA AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E ALL'ORGANO DELIBERANTE	11
10 IL PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEL COLLEGIO SINDACALE	12
11 LE DELIBERAZIONI E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA INTERNA.....	12
12 LA PROCEDURA IN CASO DI PARERE NEGATIVO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA INTERNA	14
13 L'INFORMATIVA SUCCESSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE SULL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI.....	15
14 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO – PIANO DI RIENTRO.....	15
15 OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI	15
16 LE INFORMAZIONI AL PUBBLICO.....	16
17 L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO.....	16
18 OPERAZIONI COMPIUTE DAL PERSONALE PIÙ RILEVANTE	17
19 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI - SCHEMA DI RIFERIMENTO	18

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 3

1 La disciplina interna in tema di operazioni con soggetti collegati

PREMESSA

Il quadro normativo e regolamentare vigente¹ attribuisce alla disciplina delle operazioni con soggetti collegati (parti correlate e soggetti ad esse connessi come definiti *infra*) un ruolo rilevante nei meccanismi di governo societario delle banche.

OPERATIVITÀ CON SOGGETTI COLLEGATI

Per operazioni con soggetti collegati si intendono le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, incluse le operazioni di fusione e di scissione, che abbiano come controparte i soggetti collegati della Banca.

Rientrano nella nozione di operatività con soggetti collegati tutte le operazioni e le tipologie di rapporti di natura economica riferite a settori di attività, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse e che possono essere svolte dalla Banca.

In relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse, sono quelli inerenti:

- all'attività creditizia (finanziamenti e linee di credito)
- all'attività di raccolta (ad esempio, depositi a risparmio, depositi vincolati, pct, certificati di deposito)
- all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non
- all'attività di consulenza e assistenza nei confronti della clientela
- all'attività di acquisto di beni e servizi (autorizzazione di spesa, tra cui anche consulenze e incarichi professionali)
- all'attività di assunzione/cessione di partecipazioni.

¹ DISCIPLINA COMUNITARIA


- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese - CRD IV (Capital Requirements Directive).
- Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - CRR (Capital Requirements Regulation), successivi aggiornamenti e regolamenti di esecuzione.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". In particolare:
 - ✓ l'articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati;
 - ✓ l'articolo 136, comma 1, che prescrive in capo a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca il divieto di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'Organo di amministrazione presa all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato) e col voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.
- Gli articoli 2391 e 2391-bis del Codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

DISPOSIZIONI E ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

- Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche" - Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
- Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni).

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 4

IL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento interno (il “*Regolamento*”) dà applicazione al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni nonché alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui alla Circolare n. 285/2013.

Nel Regolamento sono formalizzati i princìpi e le procedure adottate dalla Banca al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di dette operazioni, anche allo scopo di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati solo entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa esterna ed interna e secondo le modalità ivi previste. I processi di controllo interno assicurano nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia e delle procedure deliberative indicate dal presente Regolamento.

Il Regolamento forma parte integrante del sistema di governo societario nonché della regolamentazione interna in materia di assetti organizzativi e sistema dei controlli interni della Banca definito dal Consiglio di amministrazione.

2 Le Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del documento stesso, si adottano le seguenti definizioni:

“**Soggetti collegati**”: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.


“**Parti correlate**”: sono considerate “parti correlate” alla Banca:

- 1) gli Esponenti aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i Sindaci effettivi, il Direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore generale;
- 2) i Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti, diversi dagli Esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca;
- 3) il partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del Testo Unico Bancario;
- 4) una società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un’influenza notevole; in quest’ultimo caso sono ricomprese le società controllate dalla società o impresa su cui la Banca esercita un’influenza notevole;
- 5) i soggetti che partecipano ad una ‘joint venture’ assieme alla Banca e le relative società controllate;
- 6) l’entità rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Banca o di un’entità ad essa correlata;
- 7) le società sottoposte ad influenza notevole da un’entità che è una joint venture della Banca.

“**Parte Correlata Non Finanziaria**”: la parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina della Banca d’Italia sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si considera Parte Correlata Non Finanziaria:

- la parte correlata le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive
- il partecipante ed una delle parti correlate di cui al punto 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della citata disciplina sulle partecipazioni detenibili.

“**Attività di rischio**”: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 5

esposizioni (Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 2).

“Soggetti connessi”: sono considerati “soggetti connessi” a una parte correlata:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata definibile partecipante, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

“Stretti familiari”: quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Al riguardo si presumono “stretti familiari”: i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, i figli di quest'ultimo nonché le persone a carico di una parte correlata, del coniuge o del convivente *more uxorio* di una parte correlata.

“Controllo”: ai sensi dell'art. 23 Testo Unico Bancario: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica². Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone.

Ai sensi dell'IFRS10 un investitore controlla un'entità quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie, operative e gestionali di un'impresa partecipata, senza averne il controllo o il controllo congiunto. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati³. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Condizioni di mercato”: sono le condizioni che appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela per operazioni di analoga natura o rischio, ovvero rientranti in convenzioni (ivi comprese la “convenzione dipendenti” e quelle riservate ai soci) o stabilite con delibere che la Banca ha adottato ovvero rientranti nell'ambito delle facoltà del Vicedirettore generale tenendo presente la rischiosità delle operazioni, nonché il profilo del cliente.

“Operazioni con soggetti collegati”: le transazioni compiute dalla Banca, o dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi di cui al presente capitolo che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati e ad eccezione delle operazioni escluse di cui al successivo capitolo 5.


² In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

³ In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

(i) essere rappresentati nell'Organo con funzione di gestione o nell'Organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza (secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati);

(ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

(iii) l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite infra sub art. 3, comma 3, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 6

“Amministratori indipendenti”: gli Amministratori che non siano controparti o soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 del Codice civile, in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020.

“Amministratori coinvolti nell’operazione”: gli Amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca.

3 La procedura di approvazione del Regolamento e delle eventuali modifiche

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca, a seguito di una adeguata fase istruttoria condotta dalle Funzioni interne competenti per materia - Ufficio Segreteria generale e legale, Direzione Macchina operativa, Ufficio Marketing, Direzione Crediti, Funzione di Compliance, Funzione di Risk management, Funzione di Revisione interna - in merito alla rispondenza delle soluzioni da adottare ai profili previsti dalle disposizioni di riferimento, con il preventivo parere vincolante degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale.

Analoga procedura è osservata dalla Banca per le eventuali modifiche al Regolamento. La Banca in ogni caso effettua una verifica periodica, almeno triennale, sulla opportunità di procedere alla revisione del Regolamento e delle procedure in esso previste.

Il Regolamento e le eventuali modifiche sono tempestivamente portati a conoscenza di tutti i componenti gli Organi aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, per quanto di rispettiva competenza, dei Responsabili delle Funzioni aziendali e dei dipendenti della Banca ed, in particolare, delle strutture operative interessate, che - anche in considerazione di un’adeguata formazione - ne sono tenuti alla rigorosa osservanza.

Il Regolamento e le eventuali modifiche formano oggetto di pubblicazione nel sito internet della Banca www.bancadipiacenza.it e di informativa nella Relazione degli Amministratori al Bilancio, ai sensi dell’art. 2391 bis del Codice civile.

4 Le operazioni di maggiore e minore rilevanza

Ai fini del Regolamento si intendono per operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate dall’Allegato B, Parte II, Capitolo 11 della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo” (metodologie di calcolo per l’identificazione delle “Operazioni di maggiore rilevanza”).


Ai soli fini del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, si rileva anche l’indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Banca prendendo a riferimento il più recente bilancio annuale depositato.

In caso di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell’esercizio con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore delle dette operazioni viene cumulato.

Sono da intendersi operazioni di minore rilevanza quelle diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza come sopra definite e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo capitolo 5.

5 Le operazioni escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento

Non si considerano operazioni con soggetti collegati e non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni:

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 7

- le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i Soci della Banca, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del Codice civile)
- le deliberazioni relative ai compensi, anche per particolari cariche, degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche - adottate in conformità alle politiche di remunerazioni approvate dall'Assemblea e quantificati sulla base di criteri che non comportano valutazioni discrezionali -, nonché agli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, assunte in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

Sono altresì escluse:

- le operazioni ordinarie, per tali intendendosi le operazioni, di minore rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca.

Relativamente a tali operazioni si prevede che la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. Ai fini della qualificazione di un'operazione come ordinaria, si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:

- ✓ l'oggetto dell'operazione;
- ✓ la riconducibilità all'ordinaria attività (la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Banca);
- ✓ l'oggettività delle condizioni;
- ✓ la semplicità dello schema economico-contrattuale;
- ✓ la contenuta rilevanza quantitativa (la dimensione dell'operazione);
- ✓ la tipologia di controparte;
- ✓ i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- ✓ il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.

L'Organo deliberante fornisce agli Amministratori indipendenti e al Consiglio di amministrazione una informativa *ex-post* su base aggregata sulle operazioni ordinarie concluse, oltreché sulle operazioni di maggiore rilevanza effettuate in regime di esenzione per consentire un adeguato monitoraggio su tali operazioni ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

Al riguardo, si prevede altresì che l'Ufficio Segreteria generale e legale sottoponga semestralmente al Consiglio di amministrazione l'elenco delle suddette operazioni trasmesso vistato - per quanto di competenza - dalle unità operative interessate;

- le operazioni di importo non superiore a euro 250.000, qualora la controparte sia una società e ad euro 200.000, qualora la controparte sia un privato (c.d. operazioni di importo esiguo).

L'Ufficio Pianificazione e controllo di gestione tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di tale natura compiute in regime di esenzione

- le operazioni concluse con società controllate e con società sottoposte a influenza notevole, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altri soggetti collegati.


Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, sono considerati interessi significativi:

- ✓ la partecipazione al capitale della società controllata o sottoposta a influenza notevole controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole;
- ✓ la presenza di sistemi di remunerazione degli Esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o sottoposte ad influenza notevole con le quali l'operazione è svolta.

Non si considerano invece interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione tra società diverse di uno o più Esponenti aziendali o altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Sono escluse, infine, dall'ambito di applicazione del Regolamento le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza.

Non sono invece previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti.

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 8

6 Le procedure di identificazione dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E RELATIVO CENSIMENTO

La Banca identifica i propri soggetti collegati sulla base delle informazioni rese disponibili dagli Esponenti aziendali e degli altri soggetti obbligati e attraverso opportune attività di riscontro.

La procedura definita nel presente Regolamento ha la finalità di assicurare il corretto censimento di tutti i soggetti collegati, di disporre di un archivio unico a livello centrale - costantemente aggiornato - relativo ai medesimi, a supporto delle attività deliberative a fronte di loro richieste di poter operare con la Banca.

La procedura si articola nelle seguenti macro-attività:

- individuazione dei soggetti collegati
- acquisizione delle dichiarazioni degli Esponenti aziendali e degli altri soggetti obbligati
- controllo delle informazioni con fonti esterne
- censimento dei dichiaranti e susseguente aggiornamento
- diffusione interna dell'elenco dei soggetti collegati.

La responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l'elenco dei soggetti collegati è affidata all'Ufficio Segreteria generale e legale, che inserisce i relativi dati in un'apposita procedura informatica (applicativo "*Almaviva Daisy*").

A tal fine vengono identificati i soggetti collegati utilizzando le informazioni disponibili in base alle dichiarazioni che gli Esponenti aziendali e i Dirigenti con responsabilità strategiche sono tenuti a rendere ed ai relativi aggiornamenti nonché in base alle informazioni acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

Pertanto gli Esponenti aziendali, il Direttore generale, i Dirigenti con responsabilità strategiche e eventuali altre parti correlate, trasmettono, a richiesta del suddetto Ufficio, un'apposita attestazione riportante i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi.


I medesimi soggetti cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato dei soggetti collegati e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni che intervengono rispetto alle informazioni già fornite.

Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione della Banca d'Italia. Qualora una unità organizzativa, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nell'elenco dei soggetti collegati deve tempestivamente darne comunicazione via e-mail all'Ufficio Segreteria generale e legale, indicando, nell'oggetto della e-mail stessa "soggetto collegato". Il predetto Ufficio darà conseguentemente corso ai necessari adempimenti.

L'Ufficio Segreteria crediti verifica la correttezza dei dati inseriti dall'Ufficio Segreteria generale e legale, sulla base della trasmissione delle attestazioni rilasciate dai soggetti collegati, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili sia interne (anagrafiche ed archivi aziendali, informazioni acquisite in fase di apertura dei rapporti, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti) che esterne (Centrale Rischi, Crif), integrandole e raccordandole in modo da garantire una visione completa.

La Direzione Crediti ha il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la Banca, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso.

Gli Amministratori indipendenti provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 9

semplicemente della sua forma giuridica.

L'Ufficio Segreteria generale e legale provvede ad inviare l'elenco aggiornato all'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza nonché alle Funzioni di Revisione intera, Compliance e Antiriciclaggio con evidenza delle principali modifiche apportate.

L'elenco dei soggetti collegati è oggetto di diffusione all'interno della Banca ad opera dell'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza, grazie all'accesso ad apposita procedura informatica, che viene resa disponibile agli Uffici e alle Funzioni coinvolti nel processo. L'elenco viene, inoltre, sottoposto annualmente, da parte dell'Ufficio Segreteria generale e legale, all'esame del Consiglio di amministrazione.

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La procedura prevista nel presente Regolamento ha la finalità di assicurare che ogni unità organizzativa della Banca verifichi, in via preliminare, nella gestione delle proprie attività, rientranti o meno nell'intermediazione creditizia, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con soggetti collegati della Banca.

Più specificatamente, le unità organizzative interessate, con il supporto dell'Ufficio Segreteria generale e legale, provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento ed in particolare se l'operazione proposta rientri:

- nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario
- tra le operazioni escluse
- tra le operazioni di maggiore o minore rilevanza.

In caso di operazioni non rientranti nell'esercizio dell'attività bancaria, è compito dell'unità proponente accertare se la controparte è un soggetto collegato, anche avvalendosi del sistema informativo aziendale e, in caso affermativo, informarne l'Ufficio Segreteria generale e legale, che ha il compito di provvedere alle analisi e verifiche di cui sopra.

Qualora venga riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento, viene avviato l'iter informativo e deliberativo di cui ai successivi capitoli 8 e seguenti; qualora l'operazione rientri anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario si procede ai sensi del capitolo 7 del Regolamento.

La susseguente responsabilità di gestire l'elenco delle operazioni con soggetti collegati e relativa verifica dell'applicativo "Almaviva Daisy" è demandata a:


- Ufficio Segreteria crediti per le operazioni creditizie
- Ufficio Contabilità e bilancio per le operazioni di acquisto di finanziamenti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione da Italcredi
- Ufficio Economato, immobili e sicurezza per le forniture e per l'acquisto di beni e di servizi
- Ufficio Finanza, che si avvale del supporto dell'Ufficio Back office-Amministrazione titoli, per l'attività di raccolta investimenti
- Ufficio Marketing per ogni altra operazione bancaria (ad esempio: apertura conti correnti, variazione condizioni, bonifici).

Le unità operative sopra indicate, alla chiusura di ogni trimestre, verificano che le operazioni inserite nell'applicativo "Almaviva Daisy" siano allineate alle operazioni effettivamente realizzate, provvedendo ad eventuali annullamenti o inserimenti.

L'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza provvede a segnalare alla Banca d'Italia - con le periodicità previste dalla normativa - le attività di rischio verso i soggetti collegati, valutando la correttezza dei dati trasferiti nell'applicativo "Almaviva Daisy" alla base dati segnaletica.

Nel rispetto dei principi generali in precedenza indicati, si precisano qui di seguito le seguenti responsabilità.

La Dipendenza, qualora dia corso ad un'operazione rientrante nell'esercizio dell'attività bancaria e riscontri

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 10

nel sistema informativo aziendale che ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- la controparte dell'operazione rientra tra i soggetti collegati;
- l'operazione non è praticata a condizioni di mercato ovvero non operano gli altri casi di esclusione;

inoltre la documentazione: per le operazioni creditizie all'Ufficio Segreteria crediti; per l'attività di raccolta investimenti all'Ufficio Finanza (che si avvale del supporto dell'Ufficio Back office-Amministrazione titoli) e per ogni altra operazione bancaria all'Ufficio Marketing.

L'Ufficio Segreteria crediti ha il compito di verificare il corretto inserimento delle condizioni applicate ai rapporti facenti capo ai soggetti collegati facendo riferimento alle condizioni di mercato come sopra definite.

L'Ufficio Contabilità e bilancio è investito del compito di mantenere aggiornato l'applicativo "Almaviva Daisy" relativamente alle operazioni di acquisto di finanziamenti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione da Italcredi.

Lo stesso Ufficio verifica la corretta informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

L'Ufficio Economato, immobili e sicurezza è responsabile per le forniture e l'acquisto di beni e servizi. Con riferimento alle operazioni di competenza, e, quindi, all'acquisizione di forniture e di beni e servizi, il predetto Ufficio verifica se la controparte rientra tra i soggetti collegati, avviando - ricorrendone le condizioni - il relativo iter istruttorio.

L'Ufficio Finanza, con il supporto dell'Ufficio Back office-Amministrazione titoli, ha il compito di gestire l'elenco delle operazioni con soggetti collegati relative all'attività di raccolta investimenti.

L'Ufficio Marketing è responsabile per ogni altra operazione bancaria.

L'Ufficio Anagrafe e segnalazioni di vigilanza è responsabile del funzionamento dell'applicativo "Almaviva Daisy" ed è l'unità organizzativa che provvede all'aggiornamento delle impostazioni informatiche relative all'applicativo stesso, a mantenere i rapporti con il CSE e a gestire le eventuali criticità, prestando assistenza agli altri Uffici.


In caso di operazioni non rientranti nelle sopra indicate competenze, è onere dell'unità proponente accertare se la controparte sia un soggetto collegato, avvalendosi del sistema informativo aziendale e, in caso affermativo, informare l'Ufficio Segreteria generale e legale, che ha il compito di provvedere ad espletare le relative attività.

7 Le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario

Il perimetro dei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione l'art 136 del TUB è il seguente:

- Esponenti aziendali (componenti del Consiglio di amministrazione, membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale, Direttore generale, Condirettore generale
- coniuge in regime di comunione legale dei beni dell'Esponente aziendale
- società ed enti controllati dall'Esponente aziendale e dal coniuge in comunione legale dei beni di quest'ultimo
- società semplici o in nome collettivo delle quali l'Esponente sia Socio
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni delle quali l'Esponente sia Socio accomandatario
- società di capitali di cui l'Esponente sia unico azionista.

Fermo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva di cui al successivo art. 9 relativamente all'adeguata e completa informativa agli Amministratori indipendenti,

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 11

con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

Le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB sono deliberate dal Consiglio di amministrazione (all'unanimità, con esclusione del voto dell'Esponente interessato) a condizioni di mercato come sopra definite. Limitatamente all'approvazione delle operazioni inerenti richieste di affidamento per nuove posizioni carta di credito rischio-banca o incremento di affidamenti di posizioni carta esistenti rientranti nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB, il Consiglio di amministrazione ha conferito delega al Comitato esecutivo, nel rispetto di quanto sopra riportato.

La relativa deliberazione, assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca.

Nel caso in cui l'operazione non possa essere adottata a condizioni di mercato si darà corso al seguente iter deliberativo:

- istruttoria dell'operazione da parte dell'unità organizzativa responsabile in base alle caratteristiche delle operazioni richieste
- informativa preventiva agli Amministratori indipendenti, completa ed adeguata, fatta pervenire con congruo anticipo, in merito ai diversi profili dell'operazione
- deliberazione del Consiglio di amministrazione, all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio sindacale. La relativa delibera, opportunamente motivata⁴, contiene una valutazione sull'opportunità e la convenienza economica per la Banca, nonché sulle ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni rispetto alle caratteristiche standard o di mercato.

8 La fase istruttoria delle operazioni

Per le operazioni rientranti nell'esercizio dell'attività creditizia l'Ufficio Segreteria crediti istruisce e trasmette, per quanto di competenza, con congruo anticipo rispetto alla data della deliberazione, un fascicolo aggiornato all'Ufficio Segreteria generale e legale contenente completa e adeguata informativa:

- sui diversi profili dell'operazione (ivi compresi: la controparte e la natura della correlazione; le modalità esecutive dell'operazione, il tipo di operazione, i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione, gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione)
- sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione
- sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.


Per le operazioni di investimento, la suddetta attività è svolta dall'Ufficio Finanza con il supporto dell'Ufficio Back office-Amministrazione titoli mentre, per ogni altra operazione bancaria, dall'Ufficio Marketing.

9 L'informativa preventiva agli Amministratori indipendenti e all'Organo deliberante

La documentazione di cui al capitolo precedente viene tempestivamente trasmessa all'Ufficio Segreteria generale e legale, che provvede ad inoltrarla a stretto giro agli Amministratori indipendenti, con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'organo competente a deliberare o, negli altri casi, prima che il soggetto delegato non correlato approvi l'operazione. La stessa documentazione informativa viene trasmessa in via preventiva all'Organo o al soggetto delegato competente ad approvare l'operazione.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza gli Amministratori indipendenti ricevono un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e possono richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli Organi delegati e ai

⁴ Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto delle motivazioni ivi indicate.

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 12

soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

10 Il parere degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale

Prima dell'approvazione dell'operazione di maggiore o minore rilevanza di cui al precedente capitolo 4, gli Amministratori indipendenti, nell'ambito di apposita riunione, esprimono un parere, preventivo e motivato, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Gli Amministratori indipendenti, nell'ambito del suddetto parere, rappresentano le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare. Il parere è allegato al verbale della riunione.

Gli Amministratori indipendenti hanno facoltà di richiedere l'assistenza di esperti indipendenti nello svolgimento dei propri compiti entro il limite di spesa stabilito dal Consiglio di amministrazione. Gli amministratori indipendenti verificano preventivamente l'indipendenza degli esperti, in ottemperanza alle previsioni del Regolamento Consob. n. 17121/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di assenza o impedimento degli Amministratori indipendenti, di parere discordante degli stessi, o di operazione nella quale gli Amministratori indipendenti siano correlati è previsto, quale presidio alternativo, il rilascio del parere del Collegio sindacale. In tal caso i componenti del Collegio, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il rilascio di un motivato parere, da parte del Collegio sindacale, è sempre obbligatorio nelle operazioni di maggiore rilevanza qualora sia stato formulato dagli Amministratori indipendenti un parere negativo o condizionato, come disciplinato al successivo capitolo 12.

11 Le deliberazioni e gli obblighi di informativa interna

Il perimetro soggettivo applicabile alle operazioni effettuate dai soggetti collegati è il seguente:


- coniuge in regime di separazione legale dei beni dell'Esponente aziendale
- convivente *more uxorio* dell'Esponente aziendale e figli del convivente stesso
- parenti fino al secondo grado dell'Esponente aziendale
- società ed enti controllati:
 - dal coniuge in regime di separazione legale dei beni dell'Esponente aziendale
 - dal convivente *more uxorio* dell'Esponente aziendale
 - dai figli del convivente *more uxorio* dell'Esponente aziendale
 - dai parenti fino al secondo grado dell'Esponente aziendale
 - dalle persone a carico dell'Esponente aziendale, del coniuge in regime di separazione dei beni o del convivente *more uxorio* dell'Esponente stesso.

OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Quando un'operazione è, ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, alla proposta di deliberazione che il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea stessa si applicano le procedure di cui al presente capitolo oltre a quelle di cui ai precedenti capitoli 9 e 10.

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Le operazioni di maggiore rilevanza sono deliberate - con l'astensione degli Amministratori coinvolti nell'operazione - dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 13

competenza all'Assemblea, la quale delibera con i quorum richiesti.

Nel verbale della delibera di approvazione dell'operazione vengono formalizzate le motivazioni in merito:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato⁵
- alle ragioni, ove la delibera sia adottata con il parere negativo degli Amministratori indipendenti di cui al successivo capitolo 12, per cui la stessa viene comunque assunta, con elementi di riscontro utili sulle osservazioni degli Amministratori indipendenti.

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Le operazioni effettuate dai soggetti indicati nel presente capitolo sono di norma deliberate dall'Organo competente sulla base del sistema di deleghe di poteri pro tempore vigente, a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come definite ovvero le condizioni di cui alle convenzioni in cui i soggetti collegati siano già inseriti (ivi comprese la "convenzione dipendenti" e quelle riservate ai soci). La relativa delibera contiene gli elementi che comprovano il carattere ordinario dell'operazione in base a quanto previsto al precedente capitolo 5.

Nel caso in cui l'operazione non possa essere adottata a condizioni di mercato e qualora la stessa non rientri, comunque, tra le operazioni ordinarie o tra le altre ipotesi di esclusione, la pratica viene sottoposta al parere preventivo degli Amministratori indipendenti di cui al precedente capitolo 10 e alla delibera dell'Organo competente.

Nel verbale della delibera di approvazione dell'operazione vengono formalizzate le motivazioni in merito:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato⁶.

OPERAZIONI ADOTTATE SULLA BASE DI DELIBERE QUADRO

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, della durata non superiore a un anno, possono essere concluse con determinate categorie di soggetti sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai capitoli 9, 10 e 11 del Regolamento.

Al riguardo, la delibera quadro deve essere adottata assumendo l'iter procedurale delle operazioni di maggiore o minore rilevanza tenendo conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

In attuazione della delibera quadro deve essere fornita, almeno trimestralmente, completa informativa al Consiglio di amministrazione sulle singole delibere adottate.


Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, essa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna tipologia di operazione con soggetti collegati.

Le delibere quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento. Alle singole operazioni compiute a valere sulle delibere quadro non si applicano le procedure di cui ai precedenti capitoli 8, 9 e 10.

OPERAZIONI NON RIENTRANTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA

⁵ Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

⁶ Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 14

Nei casi di operazioni non rientranti nell'esercizio dell'attività bancaria l'operazione viene conclusa sulla base di tariffe pubbliche, prezzi imposti o di una procedura competitiva esperita dagli uffici competenti. Di tale modalità dovrà essere dato atto, ai sensi dell'art. 2391 del Codice civile, nella relativa delibera.

Diversamente, a seconda dei casi, si seguirà lo specifico iter previsto dall'art. 7 ovvero dagli artt. 8, 9, 10, 11 del Regolamento. In tali casi il fascicolo istruttorio verrà trasmesso dall'Ufficio proponente all'Ufficio Segreteria generale e legale.

OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 del Codice civile e, pertanto, qualora la relazione con la parte correlata sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

Occorre, ad esempio, tenere presenti i casi in cui il Consigliere:

- svolga l'attività di commercialista per i clienti della Banca
- presti attività di consulenza, anche occasionale per i clienti della Banca
- rivesta un incarico in una società terza accompagnato da una partecipazione nella società stessa
- presti forniture di beni o servizi o effettui attività di appalto a favore della Banca.

Tali soggetti sono, altresì, tenuti ad assentarsi dalla riunione del Consiglio di amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione.

Per le operazioni di cui all'art. 136 del Testo Unico Bancario, si fa rinvio al precedente capitolo 7.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA

Dell'esecuzione delle operazioni deve essere data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla Funzione aziendale cui è demandata la predisposizione dei documenti contabili.


12 La procedura in caso di parere negativo degli Amministratori indipendenti e gli obblighi di informativa interna

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti. In tal caso la delibera del Consiglio di amministrazione fornisce motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dà riscontro alle osservazioni formulate dai suddetti amministratori.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli Amministratori indipendenti non appena deliberate sono singolarmente comunicate al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli Amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

In presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti su

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 15

un'operazione di maggiore rilevanza viene richiesto un parere preventivo anche al Collegio sindacale, cui va resa congrua informativa sull'operazione.

Nonostante il parere contrario degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo Statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere previsto espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

Le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio sindacale abbiano espresso pareri negativi o formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci nell'ambito della Relazione al Bilancio.

13 L'informativa successiva al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni

Il Direttore generale, su comunicazione dell'Ufficio Segreteria generale e legale, - che riceve appositi prospetti riepilogativi vistati delle unità operative indicate al capitolo 6 - sottopone al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale un'informativa trimestrale sulle operazioni eseguite non in regime di esclusione, nonché sull'attuazione di eventuali delibere quadro adottate.

L'informativa è altresì trasmessa alle Funzioni di controllo interno per i profili di competenza delle stesse.

14 Operazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio – Piano di rientro

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i limiti indicati nella parte Terza, Capitolo 11, e riportati nell'Allegato A della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 cui si rinvia, e secondo le modalità di calcolo ivi previste.


In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro predisposto in collaborazione con la Direzione Crediti. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

Nel Regolamento di gestione del credito della Banca sono previsti specifici e idonei presidi per l'eventualità di conclusione patologica delle operazioni di cui al presente articolo.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

15 Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali

In caso di operazioni concluse con soggetti collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza,

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 16

accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, gli Amministratori indipendenti devono essere coinvolti attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazione e di formulare osservazioni agli Organi delegati.

La competenza a deliberare su tali operazioni è dell'Organo chiamato a deliberare sulla base del sistema di deleghe di poteri vigente pro tempore.

La pratica viene trasmessa dall'Ufficio Gestione posizioni all'Ufficio Segreteria generale e legale, che provvede a dar corso all'iter qui previsto.

16 Le informazioni al pubblico

Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, l'Ufficio Segreteria generale e legale predispone - con il supporto dell'Ufficio Pianificazione e controllo di gestione e della Funzione di Risk management - un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Detto documento e i relativi eventuali aggiornamenti vengono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob in quanto applicabili.

In caso di operazione di maggiore rilevanza conclusa a condizioni di mercato o standard, l'Ufficio Segreteria generale e legale, in luogo della produzione del suddetto documento, comunica alla Consob e agli Amministratori indipendenti, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'Organo competente ovvero, qualora l'Organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, le informazioni richieste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni.


Gli Amministratori indipendenti verificano semestralmente la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di cui al precedente capoverso, in tempo utile per l'esame da parte del Consiglio di amministrazione di cui al capitolo 5, secondo capoverso, primo alinea, quarto periodo, informando il Consiglio stesso qualora ravvisino anomalie e/o criticità.

17 L'attività di vigilanza sul rispetto del Regolamento

Il sistema dei controlli interni deve assicurare nel continuo il rispetto delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento e, più in generale, deve prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati.

A tal fine, il Consiglio di amministrazione, previo parere motivato e vincolante degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, approva e rivede con cadenza triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sulla conformità delle procedure di cui al presente Regolamento ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza, riferendone all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. A tal fine il Collegio sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. In ogni caso, gli Amministratori, il Direttore generale e i Dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

	24 - Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati
BANCA DI PIACENZA Ufficio Segreteria generale e legale	pag. 17

18 Operazioni compiute dal personale più rilevante

La normativa di Vigilanza prevede che le banche si debbano dotare di specifici presidi volti a scongiurare potenziali conflitti di interesse nei confronti del c.d. personale più rilevante, come identificato nelle “Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza” approvate dall’Assemblea dei Soci a cui si fa rimando.

Per consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni compiute dal personale più rilevante, lo stesso viene censito in un apposito elenco informatico da parte dell’Ufficio Segreteria generale e legale.

Il Consiglio di amministrazione approva, previo parere degli Amministratori indipendenti e sentito il Collegio sindacale, i regolamenti e/o i codici di condotta diretti ad assicurare il presidio delle operazioni compiute dal personale più rilevante della Banca.

La Banca, in coerenza con le previsioni del Codice Etico, prevede a tal fine che il personale più rilevante debba evitare, nell’espletamento del proprio lavoro, di assumere decisioni o svolgere attività contrarie o in conflitto con gli interessi della Banca, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento delle procedure per i servizi e le attività di investimento e servizi accessori”; il personale più rilevante ha l’obbligo di dichiarare al Direttore generale le situazioni di conflitto di interesse nelle operazioni effettuate.

A tal proposito si stabilisce quanto segue:

- relativamente alle delibere in materia di crediti, l’Organo incaricato di assumere la delibera è quello competente a deliberare la concessione degli affidamenti al personale dipendente, individuato nel Comitato esecutivo;
- per le operazioni relative ad altre attività potenzialmente in conflitto di interessi (ad esempio stipula di contratti di fornitura/appalto con società riconducibili al personale più rilevante) la relativa delibera è di competenza dell’Organo superiore rispetto a quello competente a deliberare l’operazione sulla base del sistema di deleghe tempo per tempo vigente a meno che il medesimo già non coincida con il Consiglio di amministrazione.



19 Operazioni con soggetti collegati - Schema di riferimento

